

LA LIBERTÀ RELIGIOSA NEL DIRITTO SOVIETICO

L'incontro del 30 gennaio scorso in Vaticano tra Paolo VI e il capo dello Stato sovietico Podgorny, pur riducendosi ad un colloquio non seguito da risultati sensazionali, costituisce tuttavia, in se stesso e per le prospettive che apre, un avvenimento d'indubbia portata storica. A mezzo secolo dalla rivoluzione di ottobre è stato questo il primo incontro «al vertice» tra la Chiesa cattolica e il regime al potere nell'Unione Sovietica. Si tratta, come è noto, non di un episodio maturato all'improvviso, ma di un momento che si inserisce in una evoluzione da anni in corso da entrambe le parti. La visita del genero di Kruscev, Adjubei, a Giovanni XXIII il 7 marzo 1963, la breve conversazione tra Paolo VI e il ministro degli esteri Gromyko all'ONU, il 4 ottobre 1965, e in seguito l'udienza concessa a quest'ultimo in Vaticano il 27 aprile dello scorso anno, avevano preparato psicologicamente il terreno al più impegnativo incontro di quest'anno. Sappiamo dal comunicato ufficiale diramato dal Vaticano che due temi, entrambi di estrema importanza, sono stati affrontati nel colloquio, quello della pace e quello della libertà religiosa: « Nel corso della conversazione, nella quale sono state ampiamente toccate questioni relative al mantenimento della pace e allo sviluppo di migliori rapporti fra i popoli, il Santo Padre ha intrattenuto il signor Presidente Podgorny anche sui problemi interessanti la vita religiosa e la presenza della Chiesa Cattolica nei territori della Unione Sovietica » (1).

La Chiesa è consapevole che questi alti valori — collaborazione tra i popoli e libertà religiosa — sono tra loro solidali; e pertanto, se « rivendica in favore dei credenti una effettiva libertà, perché sia loro consentito di edificare in questo mondo anche il tempio di Dio » (2), lo fa nella convinzione di promuovere così una delle condizioni essenziali grazie a cui tutti, credenti e non credenti, « senza violenza e senza inganno, possiamo e dobbiamo lavorare insieme alla costruzione del mondo nella vera pace » (3). Al fine di rendersi disponibile per tal via al servizio dell'umanità, essa intende ormai aprirsi, sempre più fiduciosamente e audacemente, nello spirito del Concilio, a un incontro e a un colloquio che « non escluda nessuno, nè coloro che hanno il culto di alti valori umani, benché non ne riconoscano ancora l'Autore, nè coloro che si oppongono alla Chiesa e in varie maniere la perseguitano » (4).

E' prevedibile che l'incontro del 30 gennaio avrà ulteriore seguito. L'espressione con cui Paolo VI ha preso congedo da Podgorny — « Speriamo di incontrarci ancora » — non è stata certo una semplice formula di cortesia, ma l'auspicio che il dialogo avviato, per quanto difficile, non

(1) *L'Osservatore Romano*, 30-31 gennaio 1967, p. 1.

(2) *Costituzione pastorale « Gaudium et Spes »*, n. 21.

(3) *Ibid.*, n. 92.

(4) *Ibid.*

si arresti più e sia fecondo di sempre nuovi sviluppi. Anche se un accordo analogo a quello concluso di recente con la Jugoslavia non sia da aspettarsi per un immediato futuro, pur essendo presumibile che l'Unione Sovietica guardi non senza interesse a tale eventualità (5), sembra certo tuttavia che un nuovo tipo di rapporti andrà progressivamente instaurandosi tra la Chiesa e i governanti dell'URSS.

Le speranze suscitate da una tale prospettiva non devono tuttavia far dimenticare o sottovalutare le difficoltà oggettive che ad essa fanno ostacolo. Se il discorso sulla « pace » e sullo « sviluppo di migliori rapporti fra i popoli » risponde a una preoccupazione sincera di entrambe le parti e può farsi in termini sostanzialmente univoci; invece il discorso sulla libertà religiosa in generale, e su quella dei cattolici viventi nell'URSS in particolare, trova gli interlocutori su posizioni ancora molto lontane. L'ideologia marxista-leninista, dottrina ufficiale dello Stato sovietico, implica un atteggiamento radicalmente ostile nei confronti di qualsiasi fede religiosa; tutta una legislazione in materia religiosa è andata forgiandosi nell'URSS che è, per taluni aspetti, gravemente lesiva della libertà religiosa, e che una prassi fatta non di rado di abusive interpretazioni ha spesso aggravato; infine, la lunga consuetudine della lotta anti-religiosa ha determinato nelle sfere dirigenti una psicologia da « atei militanti » da cui è difficile liberarsi. E' noto, del resto, come proprio negli anni più recenti, soprattutto tra il '59 e il '64, la lotta contro le « sopravvivenze religiose » è andata acutizzandosi sia sul piano giudiziario e amministrativo che su quello ideologico e propagandistico (6).

Una più adeguata e lucida visione della complessa realtà del mondo sovietico, e dei condizionamenti ch'essa in qualche misura impone ai suoi stessi governanti, gioverebbe a impedire attese ingenuie di rapidi sostanziali mutamenti della situazione esistente nell'URSS sotto il profilo religioso, e a far apprezzare per contro nella giusta misura ogni eventuale passo avanti che colà si registrasse, sul piano ideologico e su quello della prassi, verso una più autentica libertà religiosa.

Di questo complesso contesto — giuridico, ideologico, psicologico — di cui la volontà di dialogo della Chiesa col mondo sovietico non può non tener conto, intendiamo per ora prendere in esame esclusivamente gli elementi giuridici, allo scopo di fornire un quadro, per quanto possibile oggettivo, della legislazione sovietica in materia religiosa, sia evidenziandone gli aspetti negativi, sia anche cogliendone gli eventuali sintomi di una evoluzione verso posizioni più aperte.

(5) Benché non vi sia stata alcuna dichiarazione ufficiale in tal senso, è tuttavia significativo quanto ha scritto l'agenzia di stampa sovietica *Novosti* nel suo commento alla visita di Podgorny in Italia:

« La stampa di tutto il mondo ha tutte le ragioni di sottolineare l'importanza della visita di Nikolaj Podgornyj in Vaticano. La sua durata è uscita dall'ambito della semplice visita di cortesia che i Capi di Stato in visita a Roma rendono al Papa. E' noto che al centro del colloquio svoltosi nella biblioteca privata di Paolo VI sono stati posti i problemi connessi al mantenimento della pace. Come rileva l'organo del Vaticano "L'Osservatore Romano", il Papa si è interessato allo stato dei cattolici nell'Unione Sovietica. C'è da supporre che egli abbia avuto su questo problema notizie esaurienti. E' probabile che il processo di normalizzazione dei rapporti fra l'URSS e lo Stato del Vaticano continui, avendo come base la comune partecipazione al processo della distensione e della difesa della pace » (*Novosti*, 1 febbraio 1967, p. 3).

(6) Cfr. N. STRUVE, *Cristiani dell'URSS alla prova*, in *Aggiorn. Soc.*, (maggio) 1964, pp. 369 ss., rubr. 903.

PREMESSA

A più riprese, dagli inizi del regime fino ad epoca recentissima, il legislatore sovietico è intervenuto in materia religiosa. Da questi frequenti apporti è risultata una legislazione abbondante, che non ha forse riscontro in quella di altri paesi.

La descrizione analitica che qui ne proponiamo intende seguirne i successivi sviluppi allo scopo di distinguerne le variabili dalle costanti e coglierne così, per quanto possibile, le **linee di evoluzione**. Ci soffermeremo con maggiore ampiezza sulle innovazioni legislative più recenti.

Nostro intento principale sarà quello di chiarire quale sia, nel diritto sovietico, il concetto, essenziale in questa materia, di **libertà religiosa o di coscienza**, e di rilevarne i **limiti**, assumendo a tal fine, come termine di confronto, la nozione di libertà religiosa quale è comunemente accettata dal senso etico dei nostri contemporanei, più concretamente quale si trova sancita — in termini sostanzialmente affini — negli ordinamenti costituzionali dei paesi di «democrazia classica», nella «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» votata dall'ONU, e infine nella «Dichiarazione sulla libertà religiosa» approvata dal Concilio Vaticano II (7).

I DECRETI DEL 1918 E DEL 1929

Il decreto del 1918 «Sulla separazione della Chiesa dallo Stato e della scuola dalla Chiesa».

All'indomani della conquista del potere da parte del Partito Comunista, il Soviet dei Commissari del popolo emanava, il 23 gennaio 1918, un decreto che sanciva la separazione della Chiesa

(7) La «libertà religiosa in senso stretto», quale è affermata negli ordinamenti costituzionali vigenti nei paesi di democrazia classica, comporta «sia la libertà di aderire esternamente a questa o a quella credenza religiosa, e di mutare in qualsiasi momento la propria credenza, senza alcuna limitazione o imposizione da parte dello Stato o di terzi («libertà di fede»), sia la libertà di propagandare la credenza a cui si è aderito («libertà di propaganda religiosa»), sia la libertà di compiere, in privato o in pubblico, quegli atti di culto che sono imposti dalla propria fede («libertà di culto»), sia anche la libertà di creare associazioni o di vivere in associazioni che abbiano finalità religiose («libertà di associazione religiosa»), sia finalmente la libertà per le diverse «confessioni religiose», nelle quali si esprime la naturale tendenza dell'uomo a esercitare il culto in società coi suoi simili, di organizzarsi e di operare in ordine al conseguimento dei loro fini («libertà dei culti»)». (L. ROSA, *Libertà di coscienza e libertà religiosa. Annotazioni storico-giuridiche e riflessioni*, in *Aggiorn. Soc.*, (novembre) 1963, pp. 683 s., rubr. 132).

Sostanzialmente identica alla precedente è la «libertà sociale e civile in materia religiosa» proclamata dal Concilio Vaticano II come «diritto della persona umana e della comunità». Precisa infatti la Dichiarazione sulla libertà religiosa: «Tale libertà consiste in questo, che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte sia di singoli individui, sia di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, e in manie-

dallo Stato e dalla scuola. E' questo, ancora oggi, uno dei testi fondamentali del diritto sovietico in materia religiosa.

Il principio della separazione tra Chiesa e Stato, in sè legittimo se inteso come impegno reciproco a rispettare l'altrui sfera di competenza, veniva però interpretato in alcuni articoli del decreto (quelli che qui di seguito riproduciamo) nel senso di una **grave limitazione** dei diritti e della normale libertà di azione della Chiesa.

« *Art. 9* - La scuola è separata dalla Chiesa. — Non è ammesso l'insegnamento della dottrina religiosa in nessuna delle scuole statali e pubbliche, come pure in quelle private, dove vengono insegnate materie di cultura generale. — E' permesso ai cittadini di insegnare e studiare la religione solo in via privata.

« *Art. 12* - Nessuna società ecclesiastica e religiosa ha il diritto di proprietà. Tali società non godono del diritto di persona giuridica.

« *Art. 13* - Tutti i beni delle società ecclesiastiche e religiose esistenti in Russia sono dichiarati patrimonio nazionale. [...] » (8).

La limitazione più grave è quella espressa nel concetto di « separazione della scuola dalla Chiesa ». **Qualsiasi tipo d'insegnamento religioso pubblico**, non solo cioè quello impartito nelle scuole pubbliche ma anche quello organizzato a titolo privato per un gruppo di ragazzi, veniva per tal via interdetto sia agli ecclesiastici che ai laici credenti. L'insegnamento della religione « in via privata » fu infatti ben presto inteso esclusivamente come quello impartito dai genitori ai propri figli. Tale identificazione passerà dalla prassi nel diritto più tardi, col decreto del 1929 sulle associazioni religiose; dell'art. 18 di tale decreto, relativo al divieto dell'insegnamento della religione nelle scuole, verrà infatti data la seguente interpretazione autentica: « Per ciò che riguarda l'insegnamento della religione ai minorenni (fino ai 18 anni), esso può essere effettuato soltanto dai genitori stessi limitatamente ai propri figli » (9).

ra che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza nè sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa privatamente e pubblicamente, da solo o associato ad altri » (*Dichiarazione sulla libertà religiosa*, n. 2).

Non dissimile, infine è la « libertà di coscienza e di religione » sancita nella « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo », approvata alla quasi unanimità dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948. Dichiarò infatti l'art. 18 di tale documento: « Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti ».

(8) V. testo integrale del Decreto in G. SCHWEIGL, *L'articolo 124 della Costituzione sovietica sulla libertà dei culti. Raccolta di leggi*, ed. La Civiltà Cattolica, Roma 1946, pp. 55 ss.

(9) Cfr. G. SCHWEIGL, *cit.*, p. 84. L'interpretazione prevalente del principio della separazione tra Chiesa e scuola, e la situazione religiosa che sotto questo profilo ne consegue, è ancora oggi nell'URSS la medesima.

Il decreto del 1929 « Sulle associazioni religiose ».

Gran parte delle numerose disposizioni legislative e amministrative promulgate dopo il 1918, confluirono infine nel decreto sulle associazioni religiose, emanato l'8 aprile 1929 dal Comitato esecutivo centrale panrusso e dal Soviet dei Commissari del popolo della RSFSR (Repubblica Sovietica Federativa Socialista di Russia). Benché all'inizio fosse valido direttamente solo per questa repubblica, tale decreto finì per avere validità in tutte le altre repubbliche sovietiche, le cui legislazioni in materia, infatti, lo ricalcarono con sostanziale fedeltà (10). Parzialmente modificato il 1° gennaio 1932, il decreto del '29 è tuttora in vigore e viene citato, nelle pubblicazioni giuridiche sovietiche, come legge fondamentale, a cui ci si riferisce come a canone d'interpretazione dell'art. 124 della Costituzione vigente (11).

L'ambito entro cui può esercitarsi la libertà dei credenti appare, in questo testo, considerevolmente ristretto. La stessa esistenza di una associazione religiosa è condizionata alla **registrazione** previa presso gli organi incaricati i quali, per di più, possono opporre rifiuto, senza essere tenuti a motivarlo, alla domanda di registrazione (artt. 3-7). L'ente così riconosciuto è un'« associazione locale di cittadini credenti » comprendente almeno 20 persone (se ne comprende di meno sarà denominato « gruppo di credenti » e non avrà diritto all'uso di un edificio di culto) (art. 3): la legge non conosce dunque nè la Chiesa e le sue suddivisioni amministrative (diocesi e parrocchie), nè altre confessioni o comunità di credenti a base non locale.

Una serie di divieti interdice ai credenti qualsiasi tipo di azione organizzata che non sia prettamente culturale, e ne limita gravemente la stessa attività strettamente religiosa:

Una testimonianza significativa è quella offerta da *Sovetskaja Rossja* del 27 dicembre 1966 (cfr. *Documentazione sui paesi dell'est*, 31 genn. 1967, p. 182):

« [...] non tutti i credenti interpretano nella maniera giusta la libertà di coscienza. Molti di essi non si limitano a credere in Dio, ma cercano di imporre la propria concezione del mondo e la propria convinzione nella fede ad altri uomini, e soprattutto ai bambini. Di recente si è svolto a Cheboksary un processo a carico di un gruppo di credenti che avevano violato la legge sovietica e, in sostanza, avevano costituito una scuola per l'istruzione religiosa dei bambini. La fede in Dio è una questione personale di ogni credente. Da noi la chiesa è separata dallo Stato e la scuola è separata dalla chiesa. Trascinare i minori nelle comunità religiose, tentare di imporre la concezione religiosa del mondo, organizzare cortei e dimostrazioni religiose: tutto ciò non ha niente a che fare con la libertà di coscienza e contravviene alle leggi sovietiche ».

(10) La RSFSR è una delle 15 repubbliche che costituiscono l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Avendo per capitale Mosca, ricoprendo con i suoi 17.075.400 Km² all'incirca i tre quarti del territorio dell'Unione e disponendo di più della metà della popolazione sovietica (124.777.000 secondo stime del 1964), è ovvio ch'essa eserciti funzione di guida, sotto molti aspetti, per le altre repubbliche, e che, in particolare, la legislazione in essa promulgata orienti quella di queste ultime.

(11) Noi ci riferiremo al testo quale risulta dalle modifiche del 1932 (cfr. G. SCHWEIGL, *cit.*, pp. 58 ss.).

« Alle associazioni religiose è fatto divieto: a) di creare casse di mutuo soccorso, cooperative, associazioni di produzione e in genere di utilizzare i beni di cui esse dispongono per qualsiasi altro scopo che non sia quello del soddisfacimento delle necessità religiose; b) di prestare assistenza materiale ai propri membri; c) di organizzare riunioni religiose o altre, destinate ai fanciulli, ai giovani, alle donne, come pure riunioni, gruppi, circoli a carattere biblico o letterario, ovvero che abbiano per oggetto il cucito, i lavori manuali, l'insegnamento della religione e simili, come pure di organizzare escursioni e giochi per bambini, di aprire biblioteche e sale di lettura, di organizzare sanatori e assistenza medica.

« Negli edifici di culto possono essere conservati solo i libri indispensabili per l'esercizio del rispettivo culto » (art. 17).

Ogni manifestazione religiosa esterna è soggetta ad autorizzazione previa (artt. 12, 20, 59). Gravi limitazioni sono pure imposte ai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni specifiche (artt. 19, 58, 59). L'organizzazione di « corsi speciali di teologia » (quindi degli istituti di formazione per i ministri del culto), sola istituzione in cui sia « tollerato » l'« insegnamento dei dogmi religiosi », è soggetta a previa autorizzazione della Commissione speciale permanente presso il Presidium del Comitato esecutivo centrale, incaricata delle questioni religiose (art. 18).

L'uso degli edifici di culto — concessi in uso gratuito dallo Stato, di cui rimangono in proprietà — può essere sottratto alla associazione religiosa beneficiaria qualora, a giudizio del Comitato esecutivo della regione o del distretto, « l'edificio è indispensabile per i bisogni governativi o sociali » (art. 36). L'uso gratuito non esime però da una serie di oneri finanziari che possono rivelarsi estremamente gravosi (art. 29); in particolare, ai sensi di una disposizione del Commissario del popolo per le finanze del 20 febbraio 1931: « a) il premio di assicurazione; b) la tassa locativa sugli edifici; c) l'imposta fondiaria per i terreni occupati da tali edifici con le aree unite a questi ultimi ». In caso di mancato pagamento, entro due mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento stesso, si procede alla confisca dell'edificio (12).

Lo stesso 8 aprile 1929, con disposizione del Comitato centrale esecutivo panrusso, veniva creato uno speciale organo di controllo, la « Commissione permanente centrale per le questioni del culto », a cui era devoluto « l'esame di qualsiasi questione attinente l'attività delle associazioni religiose » (13).

(12) Cfr. G. SCHWEIGL, *cit.*, pp. 141 e 153.

(13) V. testo della disposizione in G. SCHWEIGL, *cit.*, pp. 90 s.

La Commissione, soppressa per un certo tempo, fu ricostituita nel 1945 ma in due distinte sezioni: *Consiglio per gli affari della Chiesa Ortodossa presso il Consiglio dei Ministri dell'URSS*, chiamato a occuparsi unicamente delle questioni relative ai credenti ortodossi, e *Consiglio per i culti religiosi presso il Consiglio dei Ministri dell'URSS*, per le questioni attinenti a tutti gli altri gruppi religiosi (cfr. V. PUPINIS, *La legislazione sovietica in materia religiosa*, in *Iustitia*, dicembre 1964, p. 410). All'inizio del 1966 le due sezioni vennero fuse sotto l'unica denominazione di *Consiglio per gli affari religiosi presso il Consiglio dei Ministri dell'URSS*, e i suoi poteri di controllo dell'osservanza della legislazione in

LA LIBERTÀ' RELIGIOSA SECONDO LA COSTITUZIONE DEL 1936

1. La definizione del concetto di libertà religiosa viene fornita dall'art. 124 (inserito nel cap. X: Diritti e doveri fondamentali dei cittadini) della Costituzione dell'URSS attualmente in vigore, promulgata da Stalin il 5 dicembre 1936; articolo che è l'eco fedele della prassi restrittiva inaugurata dal decreto del 1918 e inasprita dal decreto del 1929:

« Allo scopo di assicurare ai cittadini la libertà di coscienza, la Chiesa nell'URSS è separata dallo Stato e la scuola dalla Chiesa. La libertà di praticare i culti religiosi e la libertà di propaganda antireligiosa sono riconosciute a tutti i cittadini ».

Tale articolo si situa al termine di una **evoluzione che ha visto gradualmente restringersi la nozione di libertà religiosa**. Nella prima Costituzione della RSFSR, promulgata nel 1918, l'art. 13 era del tenore seguente:

« Allo scopo di assicurare ai lavoratori una vera libertà di coscienza, la Chiesa è separata dallo Stato e la scuola dalla Chiesa; la libertà di propaganda religiosa e antireligiosa è riconosciuta a tutti i cittadini ».

La successiva redazione di quest'ultima Costituzione, dell'11 maggio 1925, mantenne sostanzialmente immutato il tenore dell'articolo in questione (diventato l'art. 4). Ma nel 1929, dopo l'emanazione del decreto sulle associazioni religiose, l'espressione « libertà di propaganda religiosa e antireligiosa » fu mutata in quella di « libertà di professione religiosa e di propaganda antireligiosa » (14). Finalmente, nella Costituzione del '36, valida per l'intera Unione Sovietica, la libertà di professione religiosa si mutò in « libertà di praticare i culti religiosi ».

2. Un duplice elemento negativo va rilevato in questa evoluzione: la **restrizione progressiva** della libertà religiosa, e la **discriminazione giuridica** dei credenti rispetto ai non credenti, che da quella restrizione consegue.

a) Si passa, come si è visto, dalla « libertà di propaganda religiosa », alla « libertà di professione religiosa », infine alla « libertà di praticare i culti religiosi ». Definendo la libertà religiosa come « libertà di professione religiosa » si intese espressamente interdire ai credenti qualsiasi attività di « propaganda » o proselitismo prima lecita, come spiegava un autorevole interprete del tempo, l'Orleanskij, nella sua opera « La legge sulle associazioni religiose della RSFSR » (1930):

materia religiosa vennero accresciuti (Cfr. *The current digest of the soviet press*, September 21, 1966, p. 6, dove è riportata un'intervista, su questo tema, concessa alle *Izvestia* da V. A. Kuroyedov, presidente del Consiglio per gli affari religiosi).

(14) Cfr. G. SCHWEIGL, *cit.*, p. 16.

« Nella legge il cambiamento del concetto di libertà di propaganda religiosa, contenuto nelle parole libertà di professione religiosa, significa che l'azione dei credenti nella professione dei propri dogmi religiosi è limitata all'ambiente stesso dei credenti e si considera come strettamente legata col culto religioso dell'una o dell'altra religione tollerata nel nostro Stato. La libertà di attirare nuove squadre di lavoratori, particolarmente ragazzi, nel numero dei seguaci della religione [...] non può in alcun modo trovarsi sotto la difesa delle leggi ed essere contenuta nel concetto di libertà di professione religiosa. Di conseguenza ogni attività propagandistica ed agitatoria da parte degli uomini di chiesa o di religiosi — tanto più di missionari —, non può considerarsi come attività permessa loro dalla legge sulle Associazioni religiose, ma al contrario si considera come esorbitante i limiti della libertà religiosa tutelata dalla legge e di conseguenza è oggetto delle leggi penali e civili in quanto loro contraddice » (15).

Con l'art. 124 si inaugura un'ulteriore limitazione del concetto di libertà religiosa. E' chiaro, infatti, che « la "libertà di praticare i culti religiosi" significa ancor meno di "libertà di professione religiosa". La professione include una certa possibilità di esprimere il proprio pensiero religioso, non significa soltanto il confino della religione all'edificio del culto. La sola "libertà di praticare i culti" toglie alla religione ogni diritto di mostrarsi in pubblico, di parlare » (16). Lo Stato sovietico, stabilendo che solo gli atti di culto costituiscono esigenza della fede religiosa e sono da garantire, compie oltre tutto un atto di **illegittima ingerenza** in una sfera che esso stesso, instaurando il regime di separazione tra Stato e Chiesa, ha dichiarato non competergli.

b) Il secondo elemento negativo da porre in evidenza è il carattere ambivalente del concetto di « libertà di coscienza » e la discriminazione giuridica che viene per tal via operata tra credenti e non credenti. A questi ultimi infatti viene riconosciuta una piena « libertà di propaganda antireligiosa », quale normale espressione della loro « libertà di coscienza », mentre è vietata ai credenti la corrispondente libertà di propaganda religiosa. Vi è qui una flagrante **lesione del principio fondamentale dell'uguaglianza dei diritti**, sancito del resto nella stessa Costituzione staliniana, proprio all'art. 123 che immediatamente precede:

« L'eguaglianza dei diritti dei cittadini dell'URSS, indipendentemente dalla loro nazionalità e razza, in tutti i campi della vita economica, pubblica, culturale, politica e sociale, è legge irrevocabile. [...] ».

Va tuttavia notato che tale articolo, a differenza delle analoghe statuizioni delle Costituzioni dei paesi di democrazia classica, non condanna esplicitamente la discriminazione religiosa, ma soltanto quella nazionale e razziale. Si potrebbe dunque concludere che una discriminazione motivata dalla religione, quale appunto quella determinata dall'art. 124, non sarebbe in contra-

(15) Cfr. *ibid.*, pp. 16 s.

(16) V. PUPINIS, *cit.*, p. 411.

sto, almeno evidente, col principio costituzionale sovietico della uguaglianza.

3. A trent'anni dalla promulgazione della Costituzione staliniana, malgrado il processo di liberalizzazione che da vari anni va investendo, pur tra alterne vicende, non pochi aspetti della società sovietica all'insegna della « destalinizzazione », la **nozione di libertà religiosa recepita nel diritto sovietico è rimasta la medesima**: libertà primariamente per gli atei di combattere ogni forma di fede religiosa; e solo secondariamente libertà per i credenti di compiere gli atti del culto, ogni altra attività essendo loro interdetta dallo Stato.

Si legge per esempio sull'autorevole rivista dell'Istituto di diritto presso l'Accademia delle scienze dell'URSS:

« La libertà di coscienza, proclamata nel nostro paese, non si limita alla libertà di professare la fede e di praticare i culti religiosi, o di trattare la religione come qualcosa d'indifferente e di tollerabile, come la concepiscono alcuni studiosi borghesi. La libertà della coscienza nell'URSS consiste prima di tutto nella libera diffusione delle idee ateistiche » (Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo, n. 7, 1964, p. 67) (17).

La spiegazione di questa parzialità dello Stato risiede, come è noto, nella sua **caratterizzazione ideologica**. La distinzione ufficialmente proclamata fra Stato neutro e Partito ideologicamente caratterizzato, non vale ad occultare la realtà del fatto che detentore effettivo del potere politico nell'URSS è il Partito (18). Pertanto, ispirazione e legge fondamentale non scritta dello Stato sovietico è l'**ideologia marxista-leninista, di cui l'ateismo militante è componente essenziale**. Per tale ideologia, infatti, l'ateismo è valore positivo che Partito e Stato hanno il compito di promuovere, mentre la religione è fenomeno alienante, radicalmente negativo, contro cui è doveroso lottare sul piano ideologico; la si tollera temporaneamente, entro limiti ristretti, in attesa che l'instaurazione del comunismo l'abbia fatta interamente scomparire (19).

Questa posizione preconcepita, che ispira la legislazione sovietica in materia religiosa, appare esplicitamente, per esempio, nell'importante opera dedicata da A. Vyshinsky al commento della Costituzione del '36. Interpretando l'art. 124, così egli si esprime:

« Avendo un atteggiamento negativo nei riguardi della religione, alzando alta la bandiera dell'ateismo militante, avendo iniziato fin dai primissimi giorni una lotta programmata e decisiva contro la religione, e aspirando, secondo le parole di Marx, "a liberare la coscienza dalla superstizione religiosa", il proletariato trionfante, organizzato in Stato e guidato

(17) Cfr. V. PUPINIS, *cit.*, p. 414.

(18) Cfr. H. CHAMBRE, *Le pouvoir soviétique. Introduction à l'étude de ses institutions*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris 1959, specialmente pp. 7-10 e 35-38.

(19) Cfr. H. CHAMBRE, *Le marxisme en Union Soviétique (Idéologie et Institutions)*, Seuil, Paris 1955, pp. 329 ss.

dal Partito Comunista, fu tollerante verso le credenze religiose dei lavoratori, nella consapevolezza che la lotta genuina contro la religione non è una lotta contro i credenti, e che la proibizione della religione o la forzata abolizione di un culto (come proponevano gli anarchici) avrebbe semplicemente condotto ad un'artificiosa ventata di fanatismo. Il partito Comunista è guidato dalla convinzione che solo una completa organizzazione della vita economica e sociale delle masse [ed una loro chiara presa di coscienza] potranno condurre alla completa scomparsa dei pregiudizi religiosi. Questa affermazione si trova nella sezione 13 del Programma del Partito; essa è il fondamento di tutta la legislazione dello Stato sovietico in materia religiosa » (20).

4. Si è dunque ben lungi, nel diritto sovietico, dal concetto di libertà religiosa o di coscienza quale è ormai presente al sentimento giuridico e morale della maggior parte dell'umanità, e quale è stato solennemente sanzionato nella « Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo », in cui si dichiara diritto inalienabile di ogni individuo « la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti » (21).

Si può rilevare, a conclusione dell'analisi sin qui condotta, che del complesso di quelle libertà che sono costitutive della « libertà religiosa in senso stretto » (cfr. nota 7), nel diritto sovietico viene esplicitamente e integralmente negata la « libertà di propaganda religiosa » e sono soggette a restrizioni molteplici, in particolare attraverso gli istituti della registrazione e delle autorizzazioni previe, tutte le altre. Certo, il riconoscimento, costituzionalmente garantito, della libertà di praticare i culti religiosi, è un fatto indubbiamente positivo, per quanto inficiato da non poche limitazioni; ma quanto viene ancora negato ai credenti è molto; in particolare, negare ai cristiani la libertà di evangelizzazione è imporre loro l'infedeltà a un'esigenza essenziale della loro fede.

L'EVOLUZIONE DEL CODICE PENALE

Il C.P. del 1926.

I reati contro le leggi in materia di separazione della Chiesa dallo Stato hanno trovato, nei tre successivi codici penali sovietici, un posto di rilievo. Il Codice Penale della RSFSR del 1926,

(20) A. Y. VYSHINSKY, *The law of the Soviet State*, Macmillan, New York 1961, p. 607.

(21) Va rilevato, a questo punto, che l'Unione Sovietica fu uno degli 8 paesi (sui 58 che allora formavano l'ONU) che si astennero al momento della votazione finale della *Dichiarazione*, motivando tale astensione col pretesto che il documento non era abbastanza democratico e progressista. Gli altri astenuti furono l'Ucraina, la Bielorussia, la Polonia, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, l'Unione Sud-africana, l'Arabia Saudita. Cfr. C. GIACHETTI, *La « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo »*. *Esperienze di un decennio*, in *Aggiorn. Soc.*, (maggio) 1959, p. 290, rubr. 81.

sostanzialmente costruito sugli stessi principi di quello del 1922, vi dedicava un intero apposito capitolo, il IV, dal titolo « Infrazioni alle norme riguardanti la separazione della Chiesa dallo Stato », nel quale erano specificati sei tipi di reato: insegnamento religioso nelle scuole (art. 122); incitamento alla superstizione (art. 123); riscossione coattiva di fondi a favore di ecclesiastici (art. 124); usurpazione di funzioni pubbliche da parte di organizzazioni religiose (art. 125); celebrazione di riti ed esposizione di immagini sacre negli istituti o imprese statali o sociali (art. 126); impedimento alla celebrazione di funzioni religiose (art. 127). La pena comminata era quella dei « lavori correttivi » fino a sei mesi o un anno, alternativa (eccetto per il primo e l'ultimo reato) con una ammenda (22).

Il nuovo C.P. del 1960.

1. Approvato il 27 ottobre 1960 dal Soviet Supremo della RSFSR, il 1° gennaio 1961 entrava in vigore il nuovo C.P. della RSFSR, a cui si sarebbero ben presto adattati tutti i codici penali delle altre Repubbliche. Esso, con notevole **progresso rispetto alla legislazione penale precedente**, potenzia le misure di tutela dei diritti personali, sia introducendo nuovi capitoli (il IV e il V, rispettivamente a protezione dei « diritti politici e del lavoro » e della « proprietà personale »), sia soprattutto accogliendo il principio di stretta legalità (« nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nulla poena sine iudicio ») prima compromesso dal sistema dell'« analogia penale » che lasciava ampia discrezionalità al giudice, consentendo così arbitrii e abusi a danno dei diritti individuali (23).

Significativo del nuovo orientamento poteva già essere il fatto che i reati in materia religiosa non figurassero più raccolti in un capitolo a parte, ma inseriti in un capitolo nuovo rispetto al Codice del 1926 (cap. IV: Delitti contro i diritti politici e del lavoro dei cittadini), e che delle precedenti figure di tali reati venisse mantenuta solo l'ultima, quella dell'« impedimento di funzioni religiose ». Ai sei articoli del C.P. precedente venivano sostituiti soltanto i due seguenti:

« Art. 142 - *Violazione delle leggi sulla separazione della Chiesa dallo Stato e della scuola dalla Chiesa.* — La violazione delle leggi sulla separazione della Chiesa dallo Stato e della scuola dalla Chiesa è punita con i lavori correttivi fino a un anno o con la multa fino a 500 rubli.

« Art. 143 - *Impedimento di funzioni religiose.* — L'impedimento di funzioni religiose, quando queste non turbino l'ordine pubblico e non

(22) Cfr. *Codice Penale della RSFSR*, ed. Macchia, Roma 1952, pp. 96 s.

(23) Sottolineano questi aspetti di novità: M. ANCEL, nell'ampio studio introduttivo contenuto in *La réforme pénale soviétique (Code Pénal, Code de Procédure Pénale et Loi d'Organisation Judiciaire de la RSFSR*

siano accompagnate da attentati ai diritti dei cittadini, è punito coi lavori correzionali fino a sei mesi o col biasimo pubblico ».

Il fatto che le precedenti fattispecie di reato non fossero riprodotte si presentava tuttavia *ambiguo* e poteva costituire un peggioramento rispetto alla situazione precedente. Notava infatti un autorevole studioso italiano di diritto penale sovietico:

« è facile osservare che, in pratica, la situazione risulta peggiorata. Con l'art. 142 il legislatore sovietico ha dettato una norma penale del genere di quelle che la nostra dottrina definisce "in bianco". E cioè ha determinato la sanzione (la privazione della libertà e la multa, alternativamente) mentre ha dato al precetto un carattere generico, sì che l'interprete dovrà riferirsi all'intera legislazione relativa alla separazione della Chiesa dallo Stato e della scuola dalla Chiesa per determinare il contenuto positivo del precetto. La molteplicità di fattispecie che oggi trova sanzione penale è praticamente illimitata. La norma in bianco dettata dal nuovo legislatore consente in definitiva agli organi della giustizia sovietica di adattare la repressione penale alle mutevoli esigenze della politica ateistica dello Stato sovietico » (24).

Precisamente per ovviare a questo pericolo di discrezionalità e per reprimere o prevenire abusi, il legislatore interverrà in seguito coi decreti del marzo 1966, che più sotto esamineremo.

2. Nel nuovo C.P. compariva una *figura di reato*, in materia religiosa, che era *senza riscontro nella legislazione penale abrogata* e costituiva, per la sua ambiguità, un elemento potenzialmente negativo; cioè l'« *attentato alla persona e ai diritti dei cittadini sotto forma di celebrazione di riti religiosi* » (art. 227, inserito nel cap. X: Reati contro la sicurezza, l'ordine sociale e la salute della popolazione). Citiamo qui il testo dell'articolo in questione quale risulta dalle modifiche introdotte col decreto del 25 luglio 1962.

« L'organizzazione o la direzione di un gruppo la cui attività, sotto forma di predicazione di dottrine religiose o di celebrazione di riti religiosi, procura danno alla salute dei cittadini, ovvero attentata alla persona o ai diritti dei cittadini, oppure ha luogo mediante l'incitamento a rifiutarsi dal prestare attività sociali o dal compiere obblighi civili, e parimenti con l'accettazione, in questo gruppo, di persone di età minore: è punita con la privazione della libertà fino a cinque anni oppure col confino per la stessa durata con o senza la confisca dei beni.

« La concreta partecipazione alle attività di gruppo indicate nella prima parte del presente articolo, e parimenti la propaganda sistematica diretta alla commissione dei fatti innanzi specificati: sono punite con la privazione della libertà fino a tre anni o col confino per la stessa durata o coi lavori correzionali fino a un anno.

du 27 octobre 1960), Centre français de droit comparé, Paris 1962, specialmente pp. XIX-XXXII; e, con qualche riserva, T. NAPOLITANO, *Il nuovo Codice Penale sovietico. I principi e le innovazioni*, Giuffrè, Milano 1963, passim. — Per il nostro lavoro utilizziamo la versione italiana del C.P. sovietico curata dal Napolitano, *op. cit.*

(24) T. NAPOLITANO, *cit.*, p. 283.

« Nota. — Se i fatti indicati nella seconda parte del presente articolo, e le stesse persone che li hanno commessi, non presentano un rilevante pericolo sociale, si può far luogo all'adozione di misure d'influenza sociale ».

Queste nuove norme, caratterizzate da una singolare severità delle sanzioni previste, parzialmente attenuate peraltro dalla nota aggiuntiva, sono state largamente commentate dalla stampa sovietica che ne ha sostenuto gli intenti civili e umanitari, escludenti qualunque proposito antireligioso. Sembra certo, in realtà, che il nuovo articolo abbia anzitutto inteso fornire uno strumento legale di più efficace azione repressiva nei confronti di alcuni gruppi religiosi o sette non registrati come associazioni religiose, quindi illegali, che svolgono attualmente in Russia una vivace ed efficace azione di proselitismo e dichiarano la loro ferma opposizione alla legislazione antireligiosa sovietica. Si tratta, in particolare, dei Testimoni di Jehova e di gruppi di Battisti che si sono scissi dalla comunità Battista legalmente riconosciuta. Taluni atteggiamenti e consuetudini di questi gruppi (quali, ad esempio, il rifiuto dei Testimoni di Jehova di prestare servizio militare, il divieto presso i Battisti scissionisti di frequentare il cinema e di leggere la stampa che non sia religiosa, ecc.) hanno fornito facili appigli al legislatore per ideare, in aggiunta a quelli già esistenti, il nuovo strumento giuridico di repressione.

La formulazione dell'articolo è tale però, nella sua genericità, che esso potrebbe venir adoperato contro tutti i credenti, anche in settori finora tutelati o tollerati dalla legge, in quanto consentirebbe di considerare reato alcuni atti essenziali del culto cristiano (come il battesimo) e l'esercizio del diritto dei genitori credenti di dare una formazione religiosa ai figli. Consta di casi in cui tale interpretazione è di fatto prevalsa; dal canto loro la stampa sovietica, soprattutto quella specializzata nella lotta antireligiosa, e le istanze del Partito, hanno preso non di rado posizione in favore di tale tipo di interpretazione.

Così, ad esempio, se dei genitori credenti, al fine di tutelare la fede dei propri figli, vietassero loro di aderire alle organizzazioni giovanili dei Pionieri o del Komsomol, le quali statutariamente impartiscono un'educazione ateistica e che, del resto, non sono obbligatorie, tale divieto — secondo *Nauka i Religija*, n. 5, 1963, p. 40 (25) — dovrebbe essere punito a norma dell'art. 127 come « incitamento a rifiutarsi dal prestare attività sociali ».

Similmente, l'impartire l'istruzione religiosa ai figli, e in generale ai minori, potrebbe essere considerato, ai sensi del medesimo articolo, quale attentato « alla persona o ai diritti dei cittadini », in quanto violazione della loro coscienza. Tra i « provvedimenti per rafforzare l'educazione ateistica della popolazione », approvati dal CC del PCUS alla fine del 1963, vi è una disposizione che sembra intesa a impedire l'amministrazione del battesimo ai bambini e la loro partecipazione agli atti di culto in generale:

(25) Cfr. *Lotta antireligiosa nell'URSS oggi. Documentazione dalle fonti sovietiche*, ed. Russia Cristiana, Seriate 1965, p. 75.

« Per impedire al clero, ai gruppi di credenti o ai privati di esercitare un'attività illegale, bisogna rafforzare il controllo mirante a preservare i bambini e gli adolescenti dall'influenza dei clericali, e a non permettere ai genitori d'imporre ai loro figli il compimento di riti religiosi » (26).

I decreti del marzo 1966.

1. Un ultimo aggiornamento della legislazione penale in materia religiosa si è avuto il 18 marzo 1966 con l'emanazione di tre decreti del Presidium del Soviet Supremo della RSFSR. Questi testi recenti presentano un notevole interesse in quanto, se inaspriscono da un lato talune misure preesistenti e possono ancora dar adito, per l'ambigua formulazione di alcuni commi, ad arbitrii delle autorità giudiziarie ed amministrative; dall'altro, tuttavia, manifestano un certo progresso verso posizioni più aperte, assicurando una migliore tutela dei credenti contro abusi amministrativi divenuti frequenti negli ultimi anni e contro la discrezionalità dei giudici resa facile, precedentemente, dal carattere di norma « in bianco » dell'art. 142 del C.P. (27).

« 219. Decreto del Presidium del Soviet Supremo della RSFSR sulla responsabilità amministrativa per violazione della legislazione sui culti religiosi.

Il Presidium del Soviet Supremo della RSFSR decreta:

Si stabilisce che la violazione della legislazione sui culti religiosi consistente nelle azioni seguenti:

a) la mancata registrazione delle associazioni religiose presso gli organi del potere statale da parte dei dirigenti delle medesime;

b) la violazione delle norme stabilite dalla legislazione sull'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni religiose, delle processioni e delle altre cerimonie del culto;

c) l'organizzazione e lo svolgimento da parte dei ministri del culto e dei membri delle associazioni religiose di riunioni per bambini e giovani come pure di associazioni a scopo di lavoro o a carattere letterario, e di altri circoli e gruppi non aventi relazione con lo svolgimento del culto,

comporta:

l'ammenda fino a cinquecento rubli, inflitta dalle commissioni amministrative presso i comitati esecutivi dei soviet dei deputati dei lavoratori sia mandamentali che cittadini ».

« 220. Decreto del Presidium del Soviet Supremo della RSFSR sull'aggiunta all'art. 142 del C.P. della RSFSR.

Il Presidium del Soviet Supremo della RSFSR decreta:

Completare l'articolo 142 del Codice Penale della RSFSR con un secondo comma del seguente tenore:

« Le stesse azioni commesse da persona precedentemente condannata

(26) *Aggiorn. Soc.*, (giugno) 1964, p. 480, rubr. 903.

(27) Diamo di questi decreti la versione italiana apparsa in *Russia Cristiana*, maggio 1966, pp. 35 s.

per violazione delle leggi sulla separazione della chiesa dallo stato e della scuola dalla chiesa, come pure l'attività organizzativa diretta al compimento di queste azioni, comporta la privazione della libertà fino a tre anni » .

« 221. *Deliberazione del Soviet Supremo della RSFSR sulla applicazione dell'articolo 142 del C.P. della RSFSR.*

In rapporto ai problemi sorti nell'applicazione pratica dell'articolo 142 del C.P. della RSFSR, sulla base del comma C dell'articolo 33 della Costituzione della RSFSR il Presidium del Soviet Supremo della RSFSR decreta:

precisare che per violazione delle leggi sulla separazione della chiesa dallo stato e della scuola dalla chiesa, violazione che prevede responsabilità personale secondo l'art. 142 del C.P. della RSFSR, si intende:

a) l'esazione coercitiva di collette e di imposte a favore delle organizzazioni religiose e dei ministri del culto;

b) la preparazione in vista di una larga diffusione oppure la larga diffusione di appelli, lettere, fogli o altri documenti tendenti a sollecitare la non osservanza delle leggi sui culti religiosi;

c) il compimento di azioni dolose allo scopo di suscitare tra le masse popolari le superstizioni religiose;

d) l'organizzazione e lo svolgimento di riunioni religiose, processioni ed altre cerimonie religiose che disturbino l'ordine pubblico;

e) l'organizzazione e la continuata attività per insegnare la religione ai minori in violazione delle norme stabilite dalla legislazione;

f) il rifiutare ai cittadini l'accesso ad un posto di lavoro o ad un istituto scolastico, il licenziamento dal lavoro o la espulsione da un istituto scolastico, il privare i cittadini delle facilitazioni e dei vantaggi previsti dalla legge, come pure altre limitazioni sostanziali dei diritti dei cittadini, in dipendenza dal loro atteggiamento verso la religione ».

2. Scopo principale dei decreti 219 e 221 è quello di **limitare al massimo le interpretazioni discrezionali**, da parte del giudice, dell'articolo 142 del C.P., dando così alla materia una sistematizzazione giuridica quale era stata più volte invocata da non pochi studiosi sovietici. I decreti menzionati riprendono in parte, a tal fine, le norme definite dal decreto 8 aprile 1929 « Sulle associazioni religiose » e le disposizioni del 16 gennaio 1931 « Sulle modalità dell'attuazione della legislazione sui culti ». L'art. 142 del C.P. cessa così di essere quella norma « in bianco » che si era prestata, per esplicita testimonianza della stessa stampa sovietica, a frequenti abusi.

Inoltre, **le violazioni previste nel decreto 219 non danno più luogo a procedimento penale**; mentre prima erano passibili di un anno di lavori correzionali o di ammenda, vengono ora dichiarate reato amministrativo punibile con semplice ammenda.

Altro elemento positivo da sottolineare è la decisione, nuova rispetto ai testi precedenti, di **perseguire penalmente le inique e gravi discriminazioni a cui di frequente andarono soggetti i credenti** nel periodo krusceviano a motivo della loro fede religiosa, in particolare: « il rifiutare ai cittadini l'accesso ad un posto di lavoro o ad un istituto scolastico, il licenziamento dal la-

voro o la espulsione da un istituto scolastico [...] in dipendenza dal loro atteggiamento verso la religione » (decr. 221, f)

3. Alcuni commi del decreto 221 lasciano tuttavia perplessi e fanno pensare a un proposito del legislatore di soffocare con più rigore di prima talune manifestazioni della vita religiosa dei credenti. Il comma e) precisa essere violazione dell'art. 142 « la organizzazione e la continuata attività per insegnare la religione ai minori », e **sembra pertanto condannare l'insegnamento religioso ai minori come tale**, indipendentemente dalle sue modalità, mentre l'abrogato art. 122 determinava come reato solo « l'insegnamento di dottrine religiose a fanciulli o a minori in istituti di insegnamento o scuole di Stato o private ». Taluni abusi amministrativi registrati negli ultimi anni, gravemente lesivi della libertà di coscienza e dei diritti dei genitori credenti (circolari interdicensi l'ingresso nei luoghi di culto ai minori; misure contro i genitori — fino, in taluni casi, alla privazione della patria potestà — perchè impartivano un'educazione religiosa ai figli; ecc.), potrebbero, tramite questo comma, trovare sanzione legale. Sarà la prassi a confermare o, com'è auspicabile, a dissipare questo sospetto.

Inoltre il comma c), che dichiara reato le « azioni dolose » volte a suscitare le « superstizioni religiose », lascia ancora non poco spazio all'interpretazione discrezionale del giudice, in quanto « l'elemento soggettivo, sia per quanto riguarda il dolo che la superstizione, può essere sempre presupposto richiamandosi alla dottrina leninista per la quale ogni forma di religione è sempre superstizione e il dolo è uno degli elementi abituali della propaganda religiosa » (28). Quanto al comma b), senza riscontro nella passata legislazione, sembra destinato a reprimere ogni velleità dei credenti di arrogarsi una qualsiasi libertà di critica contro gli aspetti negativi della legislazione in materia religiosa. In effetti, delle proteste in tal senso hanno di recente cominciato a levarsi (sotto forma di lettere aperte alle autorità o di circolari clandestine) e sembrano realmente preoccupare le autorità per il tono di coraggio e la qualità del contenuto che le distingue (29).

Va infine rilevato che col decreto 220 **vengono aggravate le sanzioni nei confronti dei recidivi**, mentre prima, nell'art. 142, l'ipotesi della recidiva non era contemplata.

RILIEVI CONCLUSIVI

Per valutare adeguatamente la reale situazione fatta ai credenti nell'Unione Sovietica, non basta, com'è ovvio, fondarsi unicamente sui testi legislativi. Se è vero che realtà giuridica e

(28) R. SCALFI, *Aggiornamento della legislazione antireligiosa*, in *Russia Cristiana*, maggio 1966, p. 38.

(29) Tra i recenti più significativi documenti di protesta, sono da ricordare quelli che hanno avuto per autori, alla fine del 1965, due sacer-

realtà sociale mai perfettamente coincidono in alcun paese, ciò è tanto più vero dell'Unione Sovietica, in cui il regime al potere è assai meno legato alla norma giuridica che in qualunque altro paese: nell'URSS, infatti, il diritto è più il riflesso di un momento della sua evoluzione — diretta dal Partito attraverso gli organi dello Stato — che non il complesso delle norme destinate a orientare e vincolare l'azione degli organi di potere (30).

Questo scarto tra fatto e diritto, se per lo più ha nociuto ai credenti, li ha anche tuttavia non poco favoriti. Il tipo di rapporti via via stabilitesi tra norma giuridica e atteggiamento di fatto delle autorità sovietiche, può essere grosso modo configurato come segue.

Nel primo periodo del regime, la legislazione non fece che seguire la realtà, avendo come funzione di dare sanzione giuridica alla prassi progressivamente instauratasi: ne risultò, alla fine del periodo, un adeguamento tra diritto e fatto. La prassi in seguito, negli anni più oscuri della dittatura staliniana, divenne ben più soffocatrice di quanto non fosse la norma giuridica, essa pure del resto fattasi più restrittiva. All'opposto, nell'ultimo periodo del regime staliniano, durante e immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, questa medesima prassi si fece più liberale, in contrasto con le leggi vigenti, consentendo così una ripresa notevole di vitalità della Chiesa Ortodossa e di altri gruppi religiosi (ad eccezione dei cattolici « uniati », fatti oggetto invece di misure gravemente persecutorie).

Il periodo krusceviano inaugurò, paradossalmente, una prassi gradualmente più restrittiva rispetto a quella del periodo immediatamente precedente, culminata infine in una vera campagna antireligiosa di colossali proporzioni che degenerò spesso in oppressione dei credenti, in aperta violazione di non poche norme della vigente legislazione. Talune modifiche della legislazione penale mirarono a favorire la lotta antireligiosa.

Il nuovo gruppo di potere sovietico succeduto a Krusev, pur mantenendo un forte rigore ideologico e un impegno di « educazione scientifico-ateistica » delle masse, in particolare della gioventù, **sembra più rispettoso delle forme e delle norme giuridiche, più preoccupato di distinguere l'ideologia religiosa**, contro cui intende continuare a lottare con intransigenza, **dai credenti**, di cui pare voler meglio garantire i diritti. Le recenti modifiche del C.P. hanno inteso conciliare queste due tendenze, con risultati, come si è visto, non del tutto convincenti, ma in parte al-

doti moscoviti, Nikolaĭ Ešliman e Gleb Jakunin: una lettera aperta al Patriarca Alessio (testo in *Russia Cristiana*, giugno 1966, pp. 3-41), inviata anche a tutti i vescovi ortodossi russi accompagnata da una nota esplicativa; una nota di protesta indirizzata contemporaneamente al Capo dello Stato, Podgorny, al Presidente del Consiglio, Kosyghin, e al Procuratore Generale dell'URSS, Rudenko (testo in *Informations Catholiques Internationales*, 1^{er} avril 1966, pp. 17-24).

(30) Cfr. H. CHAMBRE, *Le pouvoir soviétique*, cit., pp. 1-5.

meno certamente positivi. Del resto, la stessa campagna ateistica condotta a vari livelli e in varie forme dal Partito, sembra andare orientandosi, nel suo tono generale e nel tipo di argomentazioni adoperate, in questo medesimo senso, nè mancano indizi di un certo « dialogo » fra atei e credenti, sinora inedito nell'URSS, del quale la stampa sovietica, sia pur timidamente, va facendosi eco.

Tra l'evoluzione del diritto, quale è apparsa dall'esposizione fattane nelle pagine precedenti, e l'evoluzione della realtà storica, qui sommariamente tratteggiata, non vi è stato dunque perfetto parallelismo: coincidenze e divergenze si sono alternate secondo una linea di sviluppo non sempre chiara.

Se ci limitiamo a considerare la realtà giuridica in se stessa, si può osservare che, mentre l'evoluzione dei testi costituzionali è stata lineare, nel senso di un progressivo restringimento della nozione di libertà religiosa, fino a veder questa ridursi a semplice libertà di praticare i culti; per contro, l'**evoluzione della legislazione penale** è stata più incerta, per taluni aspetti facendosi gradualmente più rigorosa nei confronti dei credenti, per altri aspetti invece divenendo progressivamente più liberale e assicurando una più efficace tutela ai loro sia pur limitati diritti.

In virtù di quest'ultima constatazione, come pure in base all'esperienza storica a cui si è accennato, appare dunque che il regime sovietico — pur rimanendo fedele al sistema di potere comunista e ai suoi presupposti ideologici — non manca di **possibilità di apertura verso un senso di maggiore rispetto dei credenti e dei loro diritti di libertà**. E' auspicabile che i dirigenti sovietici scoprano sempre più chiaramente, con senso di realismo politico, che il rispetto di tali diritti non solo non compromette gli interessi dello Stato ma al contrario li favorisce al massimo, poichè consente ai credenti di meglio integrarsi nella società a misura che questa mostra di saper validamente tutelare quanto per loro è più prezioso (31).

Rocco Baione

(31) Particolarmente significativo, a questo proposito, ci sembra il messaggio che Paolo VI, dopo il recente accordo stipulato fra la Santa Sede e il Governo Federale Jugoslavo, ha inviato, tramite il neo-designato Delegato Apostolico, al Presidente Tito:

« [...] Il Nostro pensiero e i nostri voti affettuosi si volgono [...] verso tutti gli abitanti di codeste Repubbliche e verso coloro che, a cominciare da Vostra Eccellenza, portano la responsabilità di promuovere il progresso del Paese e il suo sviluppo ordinato e tranquillo nella giustizia e nella libertà. A tale progresso e prosperità i cittadini cattolici, e — nella sfera che le è propria — la Chiesa a cui essi si gloriano di appartenere, sono pronti a dare il loro consapevole e generoso contributo: memorie dei doveri che la professione della loro religione impone loro nei confronti della comunità nazionale, in tutto ciò che è giusto e onesto. Dal canto suo la Chiesa Cattolica domanda e formula il voto che le siano garantiti il rispetto dei suoi diritti e la legittima libertà di azione, che a null'altro tende se non al profitto spirituale e morale dei suoi membri e al bene delle Nazioni in cui essa vive » (*L'Osservatore Romano*, 12 febbraio 1967, p. 1. - Nostra traduzione dall'originale francese).